



FNOMCeO

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 9

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

facendo seguito alla comunicazione n. 88, trasmessa in data 22/10/2014, relativa all'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome in tema di formazione dei medici chirurghi e degli odontoiatri che esercitano l'Agopuntura, la Fitoterapia, Omeopatia a tutela della salute dei cittadini e a garanzia del corretto esercizio della Professione e con allegata la nota di chiarimenti inoltrata dal Ministero della salute a codesta Federazione, in via ufficiale, lo scorso 21 ottobre, al fine dell'omogeneizzazione dell'applicazione delle previsioni sopra citate, si individuano alcune modalità applicative.

Elenchi dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia

Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo, le discipline complementari oggetto delle disposizioni, sono: Agopuntura, Fitoterapia e Omeopatia suddivisa in omeopatia, omotossicologia e antroposofia. L'art. 3 del citato Accordo stabilisce che a tutela della salute dei cittadini vengono istituiti presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri gli elenchi in numero di tre, distinti come segue:

1. Agopuntura;
2. Fitoterapia;
3. Omeopatia suddivisa in tre sottoelenchi:
 - Omeopatia
 - Omotossicologia
 - Antroposofia

L'art. 3, comma 2, dell'Accordo stabilisce l'istituzione presso gli Ordini di Commissione ordinistiche formate da esperti nelle diverse discipline sopra indicate che dovranno valutare i titoli necessari all'iscrizione nei predetti. La Nota di chiarimento del Ministero della Salute precisa che, nell'ottica del perseguimento della omogenea e uniforme applicazione nazionale dell'Accordo Stato-Regioni, sarà la FNOMCeO, ai sensi dell'art. 15 del DLCPS 233/46, a definire con atto di coordinamento e promozione dell'attività degli Ordini, la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni ordinistiche.

In tal senso, le Commissioni ordinistiche dovranno:

- avere un numero di componenti dispari;
- essere composte da esperti delle distinte discipline regolamentate dall'Accordo;
- prevedere una rappresentanza ordinistica e un coordinatore-referente del Consiglio direttivo.

Riguardo alle modalità di funzionamento delle Commissioni ordinistiche dovrà prevedersi una durata triennale o comunque coerente con il mandato elettivo del Consiglio dell'Ordine.

Si precisa che, sempre ai sensi dell'art. 3, comma 2, agli esperti nominati nelle Commissioni non spetta alcun compenso in relazione all'incarico rivestito.

In merito agli elenchi già istituiti si ritiene debba essere verificata la congruità dei requisiti previsti dalla fase transitoria.

Criteria della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia per l'iscrizione negli elenchi

L'art. 4 stabilisce i criteri individuati per il percorso formativo dei professionisti esercenti le Medicine Complementari oggetto del presente Accordo che la Commissione dovrà seguire per l'ammissione negli elenchi durante la fase a regime, ovvero a partire dal 7 febbraio 2016.

Tirocinio pratico

La Nota ministeriale (p. 3, c. 2) specifica che "il medico esperto che deve supervisionare il tirocinio pratico dovrà essere individuato nell'ambito degli iscritti nell'elenco della disciplina oggetto della formazione". Si precisa che il suddetto professionista potrà essere iscritto ad un elenco istituito in un ambito territoriale anche diverso da quello della sede del tirocinio.

Fase transitoria

Si fa presente che l'art. 10 dell'Accordo Stato-Regioni stabilisce che, in fase transitoria, (termine 6 febbraio 2016) per l'ammissione agli elenchi istituiti presso gli Ordini, sarà necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione di almeno di 300 ore di insegnamento teorico-pratico della durata almeno triennale e verifica finale;
- b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione di almeno 200 ore di insegnamento teorico pratico ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;
- c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano per il programma seguito e per il monte ore svolto di avere acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con i corsi di cui ai punti a) e b).

Previa valutazione delle Commissioni istituite presso gli Ordini professionali, potranno essere ricompresi anche i titoli relativi a master universitari conseguiti precedentemente all'entrata in vigore dell'Accordo, come precisato nella nota del Ministero della salute;

- d) documentazione di almeno 8 anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della Commissione, possieda requisiti didattici idonei.

Per i professionisti che non rientrassero nei criteri definiti nelle disposizioni transitorie sopra indicate, le Commissioni di esperti, sulla base delle indicazioni della FNOMCeO, andranno a definire eventuali modalità integrative dei propri percorsi formativi, al fine dell'ammissione agli elenchi.

Accreditamento dei soggetti pubblici e privati di formazione

Di interesse per gli Ordini è quanto precisa il Ministero della salute nella Nota di chiarimento, in merito all'art. 7, comma 3 dell'Accordo, ovvero la costituzione senza oneri a carico della finanza pubblica di una Commissione regionale costituita da esperti designati tra l'altro anche dagli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regioni.

La Commissione regionale sarà di durata quadriennale e avrà tra i diversi compiti anche quello di valutare i casi dubbi e contestati dagli Ordini e le modalità applicative delle norme transitorie relative all'iscrizione dei professionisti negli elenchi. Sarà competenza della Regione predisporre ed approvare i conseguenti atti per la nomina della Commissione regionale.

In tal senso si sollecitano gli Ordini provinciali a voler portare avanti un'opera di sensibilizzazione a livello locale, finalizzata ad una rapida istituzione delle Commissioni regionali per consentire l'attivazione delle sopra dette procedure.

In conclusione, si ricorda agli Ordini provinciali che per la pubblicità sanitaria in materia di esercizio professionale complementare, la regolamentazione della FNOMCeO più volte rinnovata (delibera n. 123/13) non sarà reiterata. Dovranno, quindi, essere considerati per i messaggi pubblicitari i medesimi requisiti previsti dall'Accordo sia per la fase transitoria che per quella a regime.

Cordiali saluti

Amedeo Bianco

